REGIONE PIEMONTE

CSI your digital partner

WEBINAR
SICURI di essere SICURI?

Direttiva NIS2: la scadenza si avvicina...

NIS2
Cosa è richiesto

Cesare Gallotti

- NIS 2 (Direttiva UE 2022/2055) è entrata in vigore il 17 gennaio 2023.
- NIS2 dovrà essere recepita dall'Italia entro l'ottobre 2024.
- Rispetto alla NIS:
- Aumentano i soggetti.
- E' richiesta un'analisi dei rischi.
- Le misure di sicurezza dovranno essere adeguate al contesto, considerando quindi anche la capacità di spesa.

- L’applicabilità dipende da settore e dimensione. La NIS2 è applicabile a:
  - soggetti essenziali (essential entities);
  - soggetti importanti (important entities).
- La differenza pratica riguarda i controlli e le sanzioni.
- Ulteriori soggetti potrebbero essere aggiunti dalla normativa nazionale.
- Le entità dovranno riconoscersi come soggetti a cui è applicabile la NIS 2, non è più l’autorità che le designa come tali. Le entità si dovranno registrare secondo regole che saranno fornite.
- Entro il 17 aprile 2025, gli Stati membri definiscono un elenco dei soggetti.

Soggetti a cui si applica la NIS2 – Uno schema

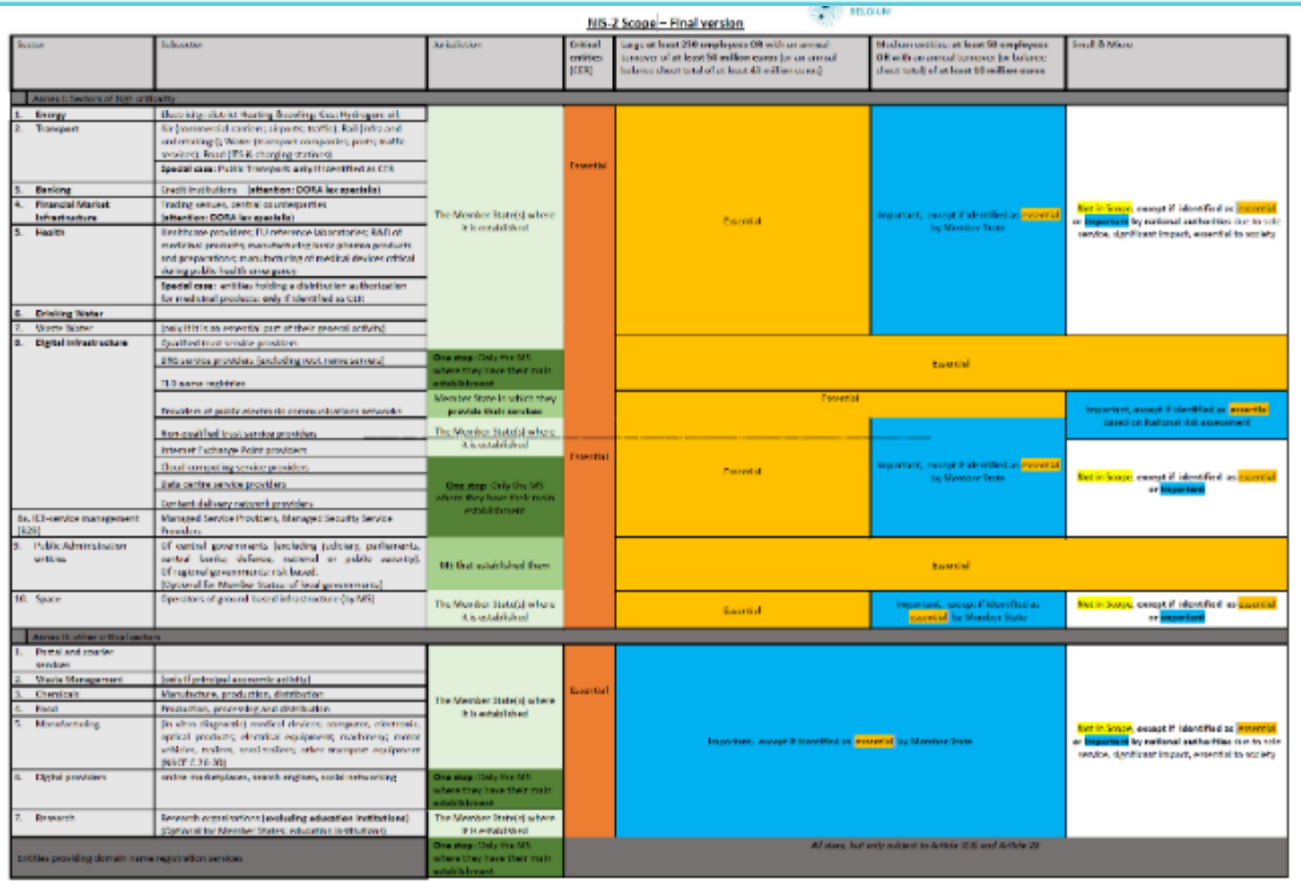

Da https://ccb.belgium.be/en/nis-2-directive-what-does-it-mean-my-organization

- NIS2 è multirischio: logico, fisico (in precedenza non richiesto), governo, lock in tecnologico, utilities. E considera l'impatto "sociale ed economico" e richiede un "livello appropriato".
- Gli Orientamenti della Commissione del 13.9.2023 indicano di considerare le seguenti minacce, sempre in una logica di multirischio:
  - sabotaggi,
  - furti,
  - incendi,
  - inondazioni,
  - problemi di telecomunicazione,
  - problemi di interruzioni di corrente,
  - qualsiasi accesso fisico non autorizzato,
  - guasti del sistema,
  - errori umani,
  - azioni malevole, fenomeni naturali.

La Direttiva identifica misure di gestione del rischio:

1. Politiche di analisi dei rischi e della sicurezza
2. Sistemi di gestione degli incidenti
3. Soluzioni di business continuity
4. Misure di sicurezza dell'intera supply chain
5. Sicurezza dell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi e delle reti informatiche, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità
6. Strategie e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi di cybersecurity
7. Pratiche di igiene informatica basilari e formazione in materia di sicurezza informatica
8. Uso della crittografia
9. Sicurezza delle risorse umane e politiche di controllo degli accessi (log management) e gestione degli asset
10. Uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti all'interno dell'entità, ove opportuno.

Entro il 17 ottobre 2024, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnici e metodologici delle misure per quanto riguarda i fornitori di:

- servizi DNS,
- registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD),
- servizi di cloud computing,
- servizi di data center,
- reti di distribuzione dei contenuti,
- servizi gestiti,
- servizi di sicurezza gestiti,
- mercati online,
- motori di ricerca online,
- piattaforme di servizi di social network,
- prestatori di servizi fiduciari.

- Si raccomanda di seguire un riferimento «noto» per cominciare ad applicare le misure di sicurezza.
- Riferimento noto a livello internazionale è la ISO/IEC 27001, che fornisce indicazioni per:
- valutazione del rischio;
- trattamento del rischio e scelta delle misure di sicurezza;
- gestione degli incidenti;
- miglioramento continuo.

- NIS 2 (come NIS 1) prevede l'obbligo di notifica al CSIRT e alle autorità competenti (oltre che ai destinatari stessi del servizio) degli incidenti significativi (se hanno causato o sono in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto interessato o se si sono ripercossi o sono in grado di ripercuotersi su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite materiali o immateriali considerevoli).
- Le comunicazioni al CSIRT dovranno avvenire:
  - Entro 24 ore dalla conoscenza dell'incidente con una notifica di preallarme (per attenuare la potenziale diffusione di incidenti e per consentire di chiedere assistenza).
  - Entro 72 ore dalla conoscenza dell'incidente con aggiornamenti rispetto alle informazioni fornite con il preallarme
  - Entro 1 mese dalla conoscenza dell'incidente con una relazione finale a completamento del processo di segnalazione (questo per poter trarre insegnamenti preziosi dai singoli incidenti).
- Il CSIRT, con il NIS 2, ha maggiori responsabilità di coordinamento.

- Alcuni soggetti sono soggetti a più normative e quindi a diverse modalità di notificazione degli incidenti.
- Obbligatorietà:
  - Articolo 23, stabilisce quando è obbligatorio notificare;
  - Articolo 30, indica quando la notifica è volontaria (altri incidenti, minacce, quasi incidenti, anche da parte degli altri soggetti).
- Definiti anche i «quasi incidenti». Un evento che avrebbe potuto compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi, ma che è stato efficacemente evitato o non si è verificato.
- La NIS2 istituisce la rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe).

- La NIS2 prevede ulteriori argomenti:
  - Cooperazione tra Stati membri
  - Sanzioni
  - Punti di contatto nazionali
  - Ruolo dell'ENISA

Grazie dell’attenzione

Salute vita allegria pace buonumore speranza